

COMUNE DI CILAVEGNA

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA RURALE

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 31.03.1961 - Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 30.11.1999 - Esecutiva come da comunicazione O.RE.CO. il 24.12.1999.

TITOLO I

* * * * *

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Il servizio di polizia rurale ha lo scopo di vigilare nel territorio del Comune sull'applicazione delle leggi e dei regolamenti generali nonchè delle disposizioni di Enti, Istituti ed Associazioni nell'interesse della cultura agraria e dei servizi ad esse connessi.

Art. 2

Il servizio di polizia rurale è diretto dal Sindaco e viene effettuato dagli agenti comunali e dagli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria indicati dall'art. 221 del Codice di Procedura Penale e dagli agenti del Corpo Forestale, nell'ambito delle rispettive competenze.

CAPO II

TUTELA DEI BENI COMUNALI E DI QUELLI PRIVATI

Art. 3

I beni patrimoniali del Comune e quelli di uso pubblico sono sottoposti alla vigilanza dell'Autorità comunale.

Art. 4

E' proibito fare piantagioni sui fondi comunali, ad esportarne qualsiasi cosa, senza apposita concessione.

Art. 5

E' vietato il passaggio abusivo attraverso i fondi di proprietà altrui, anche se incolti e non muniti dei recinti e dei ripari di cui all'art. 637 del Codice Penale.

Gli aventi diritto al passaggio nei fondi altrui devono praticarlo in modo da recare il minor danno possibile.

Art. 6

Chiunque intende chiudere il proprio fondo confinante con strade pubbliche e con fondi demaniali, dovrà darne avviso al Sindaco il quale vigilerà per l'esatta apposizione dei termini.

Art. 7

Il passaggio col bestiame, sia esso sciolto che aggiogato, sui fondi altrui, specie se i frutti sono pendenti, deve essere esercitato con la adozione di tutte le misure atte a prevenire i danni che possono derivare all'altrui proprietà.

L'esercizio della caccia sui fondi di proprietà altrui è regolato dall'art. 842 del Codice Civile e dal T.U. delle leggi per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia approvato con R. decreto 5 giugno 1939 n. 1016 e quello della pesca dal T.U. delle leggi sulla pesca approvato con R.D. 8 ottobre 1931 n. 1604 e successive modifiche e dai rispettivi regolamenti di esecuzione.

Art. 9 DISTANZE DELLE PIANTUMAZIONI

- 1) Distanze dal confine stradale, fuori dal centro abitato, per tutte le strade in rettilineo: attenersi all'art. 16 comma 1 del Decreto Legislativo 285/92 e art. 26, cc. 6, 7, 8 del DPR 495/92 e pertanto:
- a) alberi non ad alto fusto: non inferiore a metri 6;
- b) alberi ad alto fusto: pari alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo;
- c) siepi vive, anche a carattere stagionale, tenute ad altezza non superiore a metri 1: non inferiore a metri 1;
- d) siepi vive o piantagioni di altezza superiore a metri 1: non inferiore a metri;
- 2) distanze dal confine stradale, fuori dal centro abitato, in prossimità di curve o in corrispondenza di intersezioni: si applicano le norme del nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 30.4.1992 n. 285) e del suo Regolamento di esecuzione e di attuazione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495);
- 3) distanze dal confine stradale, nell'ambito del centro abitato:

per strade in rettilineo:

- a) alberi non ad alto fusto: metri 1,5;
- b) alberi ad alto fusto: non inferiore a metri 3 dal confine stradale con le strade comunali e non inferiore a metri 1, 5 dal confine stradale con le strade vicinali;
- c) siepi vive, anche a carattere stagionale, tenute ad altezza non superiore a metri uno: metri 0.5;
- d) siepi vive o piantagioni di altezza superiore a metri uno: metri 1;
- in prossimità di curve o in corrispondenza di intersezioni: metri 1;
- 4) distanze dalle altre proprietà private, sia fuori che dentro il centro abitato: metri 5.

Tali distanze possono essere derogate nel caso in cui esistano piantumazioni di alberi ad alto fusto su entrambi i terreni confinanti; in questo caso la distanza potrà essere ridotta metri 3 e in ogni caso qualora sia stipulato accordo scritto tra proprietari e/o affittuari limitrofi, fermi restando i metri 3.

Per tutto quanto non specificato, devono osservarsi le disposizioni degli artt. 892, 894, 896 del Codice Civile.

Art. 10

Oltre che nei casi previsti dall'art. 59 del T.U. 18 giugno 1931 n. 773 delle Leggi di P.S., è vietato accendere il fuoco nella campagna a distanza minore di 50 metri dagli abitanti ed edifici, dalle piantagioni e siepi, dai cumuli di paglia e fieno e da qualsiasi altro deposito di materiale combustibile.

E' permesso bruciare le stoppie, purchè a distanza non minore di metri 50 dai boschi non vincolati. La zona da bruciare dovrà essere circoscritta da terreno arato per una estensione sufficiente ad arrestare il propagarsi del fuoco.

Oltre all'osservanza delle predette disposizioni, l'accensione del fuoco deve essere fatta con l'adozione delle misure necessarie per prevenire danni all'altrui proprietà e con l'assistenza di un numero sufficiente di persone fino a che non sia spento.

Nei mesi di luglio, agosto e settembre è vietato fumare nell'interno dei boschi, salvo che nelle radure a terreno nudo.

Art. 11

Senza il consenso del conduttore è vietato fare lo scalvo delle piante, spigolare o rastrellare sui fondi altrui se spogliati interamente del raccolto.

Salvo che il conduttore del fondo sia presente, il consenso di cui al precedente comma deve risultare da un atto scritto da esibirsi ad ogni richiesta degli agenti.

Art. 12

I frutti caduti dalle piante, anche se poste su terreni confinanti con strade soggette al pubblico transito, appartengono al conduttore dei terreni e nessuno può impossessarsene senza il suo esplicito permesso.

Art. 13

Chiunque assuma bestiame a soccida semplice (art. 2171 del Codice Civile) deve denunciare all'ufficio comunale la qualità ed il numero dei capi che prende per l'accrescimento.

Art. 14

Gli agenti di polizia che sorprendano, in campagna, persone che abbiano con sè strumenti agricoli, pollame, legna, frutta, cereali ed altri prodotti della terra, dei quali non siano in grado di giustificare la provenienza, possono accompagnarle al competente Ufficio di Polizia per gli accertamenti.

Art. 15

Per l'esercizio degli usi civici che fossero accertati sui terreni demaniali boschivi o da pascolo della popolazione del Comune e delle Frazioni, fino a quando non saranno emanate le norme del Regolamento ai sensi degli artt. 43 e seguenti del R.D. 26 febbraio 1928, n. 332 si osserveranno le norme per l'utilizzazione dei boschi e pascoli delle vigenti leggi e regolamenti forestali.

CAPO III

PASCOLI

Art. 16

Il pascolo sui terreni di proprietà altrui, senza il consenso espresso del conduttore del fondo, è vietato in qualsiasi epoca dell'anno.

A meno che il conduttore del fondo sia presente, il concessionario del pascolo deve essere munito di permesso scritto da presentarsi ad ogni richiesta degli agenti.

Art. 17

E' vietato far pascolare bestiame di qualunque specie lungo i cigli, le scarpate ed i fossi laterali alle strade pubbliche.

Art. 18

Il bestiame sorpreso senza custodia a pascolare abusivamente sui fondi comunali o di proprietà altrui o lungo le strade, sarà sequestrato e trattenuto in custodia fino a che non sia stato rintracciato il proprietario, fatta salva l'adozione delle misure, di spettanza dell'Autorità giudiziaria, per assicurare il risarcimento del danno patito dall'Ente o dai privati.

Art. 19

Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace, in modo che siano impediti, con lo sbandamento, danni ai fondi o molestia ai passanti.

Art. 20

Durante la notte il pascolo è permesso soltanto nei fondi interamente chiusi da recinti fissi e tali da evitare che i danni che per lo sbandamento del bestiame potrebbero derivare alle proprietà circostanti.

I pastori, i caprai ed i magiari transitanti, entro due giorni dal loro arrivo nel Comune, devono denunziare all'Ufficio comunale il fondo presso cui hanno fissato la loro dimora, i terreni che hanno in godimento per il pascolo ed il personale che hanno alla loro dipendenza, salve sempre le disposizioni di legge in materia di migrazione interna e di collocamento.

Qualsiasi mutamento deve essere denunziato, entro 24 ore, all'Ufficio comunale.

Art. 22

i proprietari e i conduttori di mandrie o greggi transitanti sono tenuti ad osservare le prescrizioni del Regolamento locale di igiene e del Regolamento di polizia veterinaria 10 maggio 1914 n. 553 e delle ordinanze prefettizie in vigore.

Art. 23

I proprietari ed i conduttori di mandrie e greggi che risiedono fuori dal proprio Comune e che con la loro condotta si rendano pericolosi per l'ordine, la sicurezza pubblica e la morale, saranno denunziati dall'autorità di P.S. per l'eventuale adozione dei provvedimenti di cui alla Legge 27 dicembre 1956 n. 1423.

CAPO IV

BOSCHI

Art. 24

I terreni ed i boschi sottoposti a vincolo, a chiunque appartenenti, sono soggetti alle relative disposizioni di legge e di regolamenti in vigore (R.D.L. 30 dicembre 1923 n. 3267 modificato con R.D. L. 3 gennaio 1926 n. 23; Regolamento 16 maggio 1926 n. 1126; Prescrizioni di massima e di polizia forestale, per i boschi e terreni vincolati; Norme per la prevenzione degli incendi nei boschi; R.D.L. 18 giugno 1931 n. 973 per la tutela dei castagneti).

CAPO V

STRADE ED ACQUE

Art. 25

E' vietato ingombrare comunque il suolo delle strade comunali, consorziali e vicinali in modo da pregiudicare il libero transito o alterarne le dimensioni, la forma e l'uso.

E' pure vietato condurre a strascico sulle strade, legnami od altri materiali e danneggiare il sedime stradale ed i manufatti con carri, slitte, strumenti agrari, o con qualunque altro mezzo.

Art. 26

I carichi di fieno, paglia e simili, non dovranno essere voluminosi sì da impedire il passaggio di altri veicoli.

Art. 27

I greggi e le mandrie non possono sostare lungo le strade e devono essere segnalati con il suono di una campanella. di notte devono essere preceduti da persona munita di fanale acceso.

Art. 28

Chi ha acquistato il diritto di attraversare le strade con condotti di acqua è obbligato a mantenere i condotti ed i ponti in modo che non possa derivarne danno al suolo stradale.

Detti ponti devono essere costruiti secondo le prescrizioni impartite dall'Ufficio Tecnico del Comune.

I conduttori di fondi sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere e danneggiare le strade, ed a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale. Le siepi vive verso le strade comunali e vicinali dovranno essere tenute ad un'altezza non superiore a metri 1,50. I proprietari frontisti sono altresì obbligati a ricostruire e riparare muri di cinta e a liberare le strade da qualsiasi ingombro causato da rovina delle opere murarie suddette.

In caso di omissione da parte del conduttore o di sua inadempienza nel termine prescrittogli dal comune, l'Amministrazione farà compiere dette operazioni a di lui spese, ferma restando la contravvenzione accertata.

Art. 30

E' prescritto il permesso dell'Autorità comunale per tutte le opere che i proprietari frontisti alle strade intendano fare a distanza inferiore a tre metri dal ciglio stradale.

Art. 31

i frontisti delle strade pubbliche nell'arare i loro fondi non debbono recar danno alle rive dei fossi ed alle strade, nè invadere queste ultime con il bestiame, macchine ed attrezzi rurali.

Art. 32

E' vietato apportare qualsiasi variazione o innovazione ai corsi delle acque pubbliche, mediane la formazione nei loro alvei di chiuse, pietraie, scavi, canali di derivazione ed altre simili opere, le quali, ancorchè instabili, possano tuttavia alterare il libero corso delle acque a pregiudizio degli utenti inferiori.

Art. 33

Sono vietate le derivazioni abusive, le piantagioni che si inoltrano dentro gli alvei, lo sradicamento e l'abbruciamento dei ceppi degli alberi piantati sulle sponde e le modifiche o guasti ai ripari ed ai manufatti posti lungo i corsi delle acque pubbliche. E' pure vietata la posa di tronchi di albero o di qualunque altro mezzo che impedisca il

libero afflusso delle acque nonchè opere che rendano malagevole il passaggio sulle sponde.

Art. 34

E' vietato inquinare l'acqua delle sorgenti e dei corsi, sia pubblici che privati.

Art. 35

I proprietari e gli utenti di canali artificiali, esistenti lateralmente o in contatto con le strade, sono obbligati ad impedire la espansione dell'acqua sulle medesime, ed ogni guasto al sedime stradale e sue pertinenze.

Art. 36

Gli abbeveratoi debbono essere costantemente puliti. E' vietato di lavare in essi il bucato ed introdurvi oggetti di qualsiasi specie. Attorno agli stessi è anche vietato il lavaggio degli animali nonchè la pulizia ed il lavaggio dei veicoli.

Si richiamano le norme di massima per la vigilanza igienica dei pubblici abbeveratoi, contenute nelle istruzioni per la polizia Veterinaria 10 maggio 1914.

Art. 37

Le vasche per abbeverare gli animali devono essere indipendenti dalle fontane pubbliche per uso domestico e l'acqua di rifiuto non può servire per i lavatoi o per altro uso domestico.

CAPO VI

MALATTIE DELLE PIANTE

Art. 38

Salvo le disposizioni di cui alla Legge 18 giugno 1931 n. 987 e quelle contenute nel Regolamento per l'applicazione della legge stessa, approvato con R. Decreto 2 dicembre 1937 n. 2504 è fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori a qualunque titolo, ai coloni ed altri comunque interessati all'azienda agricola di denunziare all'Autorità comunale, al Commissario provinciale per le malattie delle piante o all'Osservatorio Fitopatologico, la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame o comunque di malattie o deperimenti che appaiono diffusibili o pericolosi, nonchè di applicare contro di essi i rimedi ed i mezzi di lotta che venissero all'uopo indicati.

E' vietato il commercio ambulante di piante, parti di piante e di sementi destinate alla coltivazione.

E' fatto obbligo a chi sparge esche avvelenate a scopo di protezione agricola, qualora le sostanze venefiche impiegate possano recar danno all'uomo o agli animali domestici, di darne preventivo avviso all'autorità comunale e di sistemare e mantenere, lungo i confini del fondo e per tutto il presumibile periodo di efficacia di esse, tabelle recanti ben visibile la scritta "Campo (o prato) avvelenato".

Art. 39

Verificandosi casi di malattie diffusibili o pericolose, i proprietari, i conduttori a qualunque titolo, coloni ed altri comunque interessati all'azienda non potranno trasportare altrove le piante o parti di piante esposte alla infestazione, senza un certificato di immunità rilasciato dall'Osservatorio Fitopatologico competente per territorio.

Nell'evenienza di comparsa di crittogame parassite delle piante, insetti o altri animali nocivi all'agricoltura, l'Autorità comunale, di intesa con il Commissario Provinciale per le malattie delle piante e con l'Osservatorio Fitopalogico competente per territorio, imparità di volta in volta norme per la lotta contro tali parassiti, in conformità della citata Legge 18 giugno 1931 n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche, e successive modificazioni.

Art. 40

Al fine di evitare la propagazione della nottua e della piralide del granoturco, i tutoli ed i materiali residui del granoturco, ove non siano già stati raccolti o utilizzati, devono essere bruciati o diversamente distrutti non oltre il mese di marzo.

Art. 41

E' vietato distruggere le nidiate degli uccelli. E' parimenti vietato attirare uccelli in nidi artificiali per impadronirsene.

CAPO VII

IGIENE E SICUREZZA

Art. 42

Il letame deve essere mantenuto in apposite concimaie costruite in conformità alle prescrizioni della Legge 25 giugno 1931 n. 925 e degli articoli 233 e seguenti del T.U. delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265.

Art. 43

E' fatto obbligo durante la trebbiatura dei cereali mediante locomobili a vapore posti a meno di dieci metri da pagliai, fienili, casseri di covoni, di munire le ciminiere di reti parascintille.

Art. 44

Occorrendo costruire o gestire depositi o magazzini per la conservazione di sostanze esplodenti o infiammabili da usare per lavori agricoli, l'interessato dovrà sottostare alle disposizioni del T.U. delle Leggi di P.S. 18 giugno 1931 n. 773 e del relativo Regolamento 6 maggio 1940 n. 935 ed a quelle di cui al Decreto Ministeriale 31 luglio 1934, modificato con Decreto Ministeriale 12 maggio 1937 circa "Norme di sicurezza per gli stabilimenti, i depositi, l'impiego ed il trasporto di olii minerali".

Art. 45

i cani a guardia degli edifici rurali, siti in prossimità delle strade, non debbono essere lasciati in modo da poter nuocere alle persone.

TITOLO II

* * * * *

DISPOSIZIONI FINALI E PENALITA'

Art. 46

Oltre i casi previsti da disposizioni speciali, ogni licenza, permesso o concessione si intende revocata quando non venga osservata anche una sola delle condizioni alle quali la stessa è subordinata.

Ogni permesso, licenza od altra concessione, è sempre personale salvo che non sia espressamente disposto in modo diverso.

Art. 47

Tutte le trasgressioni al presente Regolamento, ove non costituiscano reato, saranno accettate e punite ai sensi del Capo VI del vigente T.U. della Legge Comunale e Provinciale 3 marzo 1934 n. 383 e successive modificazioni.

Art. 48

Nei casi di contravvenzione alle norme di Polizia stradale di cui al D.P.R. 15 giugno 1959 n. 393 e relativo Regolamento, si applicheranno per l'accertamento, per la conciliazione, per le ammende, per i proventi, ecc., le disposizioni del decreto stesso.

Art. 49

Nelle contravvenzioni commesse da persone soggette all'altrui potestà, autorità, direzione e vigilanza, sono applicabili le disposizioni degli articoli 196 e 197 del Codice Penale.

Art. 50

Agli agenti che hanno accertata la contravvenzione alle norme del presente Regolamento saranno assegnati dei premi di diligenza in conformità all'art. 10 della vigente Legge Comunale e Provinciale.

Art. 51

I contravventori alle disposizioni del presente Regolamento sono passibili delle sanzioni previste dagli art. 106 del T.U. della Legge Comunale e Provinciale 3 marzo 1934 n. 383 e successive modifiche.

Art. 52

Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo a quello di scadenza della prescritta pubblicazione all'Albo Pretorio comunale, di cui all'art. 62 del T.U. della Legge Comunale e Provinciale 3 marzo 1934 n. 383.